



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PATRIMONIO

Decreto Sindacale n. 13 / 2020 del 04/05/2020

Oggetto: EMERGENZA COVID19 - RIAPERTURA AL PUBBLICO CIMITERI CITTADINI.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 dell'1/2/2020) recante ad oggetto: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Richiamati i propri decreti:

- N. 10/2020 del 25/3/2020 ad oggetto: "Emergenza Covid-19 – Sospensione visite nei cimiteri cittadini da parte del pubblico"
- N. 12/2020 del 20/04/2020 ad oggetto: "Emergenza Covid-19 – Sospensione visite nei cimiteri cittadini da parte del pubblico – integrazione"

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 108 del 27/4/2020;

Visto l'art. 1 del sopra citato D.P.C.M. 26 aprile 2020, con particolare riferimento alle lettere:

- d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*
- e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché dalla distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*
- i) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose;*

sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto il Decreto della Regione Piemonte n. 50 in data 2/5/2020 ad oggetto: "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Ritenuto, quindi, di disporre, l'apertura al pubblico dei cimiteri cittadini, negli orari consueti, con l'osservanza di tutte le misure di cui ai decreti in vigore, in materia di contenimento dell'epidemia;

Visto l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, rispetto alle modifiche organizzative stabilite dal presente decreto, verrà garantita comunicazione adeguata al pubblico, nelle forme abitualmente usate;

DISPONE

1. L'apertura al pubblico dei cimiteri cittadini, negli orari consueti, a **decorrere dal 6 MAGGIO 2020**.
2. Al fine di adeguare le misure di contenimento conformemente alla normativa ed alle disposizioni citate in premessa, evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio, s'impartiscono le seguenti precisazioni:
 - a) In ogni cimitero verrà aperto un solo ingresso, quello principale;
 - b) L'ingresso sarà presidiato dalla protezione civile, che dovrà rendicontare al Sindaco il numero degli accessi;
 - c) I visitatori dovranno essere obbligatoriamente dotati di mascherina e dovrà essere rispettato l'obbligo della distanza minima di un metro;
 - d) All'interno delle aree cimiteriali è ammessa la presenza, per l'estremo saluto, di un numero massimo di quindici persone, purchè sia possibile rispettare la distanza minima di un metro tra i presenti.
3. Le presenti disposizioni sono efficaci fino a nuove ulteriori disposizioni che verranno eventualmente adottate con l'emanazione di successivi Decreti e provvedimenti.
4. La Cooperativa Barbara B, appaltatrice del servizio di custodia e gestione dei cimiteri cittadini, è incaricata dell'osservanza delle prescrizioni oggetto del presente provvedimento, nonché di darne la massima diffusione tramite affissione di apposita cartellonistica agli ingressi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e ne verrà data ampia comunicazione sul sito internet del Comune.

Il Sindaco
Paolo Montagna

(firmato digitalmente)